

**SERVIZIO DI SELEZIONE, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO, PRESSO
IMPIANTI ALL'UOPO AUTORIZZATI, DI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO – VARIAZIONI – OPZIONI	4
ART.5 - PREZZI UNITARI A BASE DI GARA.....	5
ART.6 –IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	7
ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	7
ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	9
ART.9 – CAUZIONI.....	11
ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....	13
ART.11 – AVVALIMENTO.....	14
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE.....	15
ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	17
13.1 – Responsabile del procedimento.....	17
13.2 -Direttore dell'esecuzione	17
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	17
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	18
ART.16 - REVISIONE PREZZI.....	20
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	20
ART.18 – PENALI.....	21
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	22
ART. 20 – SUBAPPALTO	22
ART. 21 - RISOLUZIONE.....	23
21.1 Risoluzione.....	23
21.2 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.....	24
21.3 Risoluzione contratto ex art. 135 e 136 del D. Lgs n. 163/2006	24
ART. 22 - PRIVACY	24
ART. 23 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	25
ART.24 - DISPOSIZIONE FINALE	25

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento, presso impianti all'uopo autorizzati, di *cumuli di rifiuti rinvenuti in siti della città di Napoli, comprese aree di proprietà ed in uso di ASIA Napoli S.p.A. (di seguito solo ASIA) caratterizzati dalla presenza di materiali eterogenei non conferibili presso i siti ordinari per lo scarico di RUR.*

L'appalto è suddiviso in tre lotti di pari importo.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Si veda:

Allegato A - modalità operative – azioni di controllo.

Allegato B - linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato
(c.d. PATTO PER LA TERRA DEI FUOCHI).

Si precisa che il concorrente che si aggiudichi due lotti deve garantire il servizio dedotto in appalto contestualmente su entrambi i lotti.

ART. 3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO

I cumuli di rifiuti di cui al precedente art. 1 sono costituiti prevalentemente dalle seguenti tipologie:

- codice CER 16.01.19 - Plastica;
- codice CER 17.03.01* - Miscele bituminose contenenti carbone;
- codice CER 17.03.02- Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- codice CER 17.04.11 - Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410;
- codice CER 17.06.01* - Materiali isolanti contenenti amianto;
- codice CER 17.06.05* - Materiali da costruzione contenenti amianto
- codice CER 19.01.11* - Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 20.01.39 – Plastica

- codice CER 17.02.02 – Vetro
- codice CER 17.06.03* - Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- codice CER 15.02.02* - Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- codice CER 15.01.10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
- codice CER 17.09.03* - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 16.03.03* - rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 16.03.04 - rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*
- codice CER 16.03.05* - rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
- codice CER 16.03.06 – rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05*
- codice CER 13.02.08* - altri oli per motori ingranaggi e lubrificazioni
- codice CER 17.06.04 – materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01* e 17.06.03*;
- codice CER 08.01.11* - pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
- codice CER 20.03.99 – rifiuti urbani non specificati altrimenti

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO – VARIAZIONI – OPZIONI

La durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante di ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria. Il contratto avrà durata 12 mesi. L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto o da altra data indicata da ASIA.

Tale durata è puramente indicativa poiché la reale durata è commisurata all'esaurimento dell'importo di cui al successivo art. 6. Nel caso in cui l'importo annuale non si esaurisse alla fine di tale periodo l'appalto proseguirà fino all'esaurimento dello stesso e comunque non oltre ulteriori 6 mesi.

ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di

gara, di prorogare la durata dell'appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 180 giorni.

ASIA si riserva, inoltre, l'opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alle imprese aggiudicatrici la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

ASIA potrà esercitare l'opzione anche prima della scadenza temporale dei 12 mesi qualora l'importo a base di gara si sia esaurito prima.

Nel caso in cui le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a coprire tutti i lotti, l'ASIA si riserva di esercitare il diritto di opzione a partire da quel lotto in cui il ribasso offerto sia stato massimo e così di seguito.

ART.5 - PREZZI UNITARI A BASE DI GARA

I prezzi unitari a base di gara per il servizio oggetto del presente appalto sono i seguenti:

	DEFINIZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO BASE €/t
1	SELEZIONE	selezione e caratterizzazione di quei rifiuti di cui l'asia provvederà a propria cura e carico al successivo prelievo, trasporto e recupero/smaltimento	68,00
2	160119	plastica	238,00
3	170301*	miscele bituminose contenenti carbone	374,00
4	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	127,50
5	170411	cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	263,50
6	170601*	materiali isolanti contenenti amianto	425,00
7	170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	382,50
8	190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	552,50
9	200139	plastica	242,25
10	170202	vetro	76,50

11	170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	363,80
12	150202*	assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	363,80
13	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	765,00
14	170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	423,30
15	160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	552,50
16	160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*	263,50
17	160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	552,50
18	160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*	263,50
19	130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	0,00
20	170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	453,90
21	080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	552,50
22	200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	135,00

Per le voci dal n. 2) al n.22) il costo a base di gara comprende la selezione, la caratterizzazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento/recupero e tutti gli oneri previsti per la regolare esecuzione del presente contratto, tutto incluso nulla escluso, tasse previste per legge. Null'altro sarà dovuto a qualsiasi titolo, compresi gli oneri per sicurezza sostenuti dall'impresa per lo svolgimento del servizio di che trattasi.

5.1 Trasporto a carico ASIA

Nel caso in cui il trasporto dei rifiuti avvenga a cura e carico di ASIA, ai prezzi risultanti dallo sconto offerto dal concorrente sul listino di cui sopra, si deterrà un importo determinato in funzione della distanza tra la casa comunale e quello di destinazione, secondo le seguenti tariffe:

FASCIA CHILOMETRICA	€/t
DA 1 KM. A 25 KM	7,48
DA 26 KM. A 50 KM	9,46
DA 51 KM. A 75 KM	11,55
DA 76 KM. A 100 KM.	13,20

Si precisa che la singola tratta è da determinarsi calcolando la distanza di andata e ritorno.

ART.6 –IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo totale presunto per ciascuno dei 3 lotti è pari a € 750.000,00 oltre IVA come per legge di cui € 300.000,00 per il servizio base di 12 mesi, € 300.000,00 per l'opzione di 12 mesi ed € 150.000,00 per la c.d. facoltà di proroga tecnica.

L'importo presunto totale a base di gara è pari a € 2.250.000,00 oltre IVA come per legge di cui € 900.000,00 per il servizio base, € 900.000,00 per l'opzione di 12 mesi ed € 450.000,00 per la c.d. facoltà di proroga tecnica.

I sopraindicati importi non sono, in alcun modo vincolanti per ASIA

Nell'ipotesi in cui le quantità di rifiuti rinvenute dovessero essere tali da non saturare gli importi di cui sopra, l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare pretesa alcuna rispetto a quanto non fatturato.

ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta autorizzazione del Direttore Generale di Asia 24/07/2015 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo per ogni lotto secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) e comma 3 bis del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'Aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta per ogni lotto purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'ASIA Napoli. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti ma potrà aggiudicarsene al massimo due.

L'appalto sarà aggiudicato, per ogni lotto, all'impresa che avrà offerto il massimo ribasso sugli importi unitari a base di gara di cui al precedente art. 5.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A" di cui al successivo art. 8 del presente capitolato.

Ai sensi degli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del DLgs 163/06, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi previste nel successivo art. 8 Busta "A" lettere a), b) e c), la Commissione di gara assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per produrre le integrazioni richieste. Il concorrente qualora decida di aderire al soccorso istruttorio, oltre all'integrazione della documentazione richiesta, dovrà presentare l'impegno ad integrare la cauzione provvisoria ovvero potrà, in alternativa, presentare **assegno circolare, non trasferibile** intestato ad ASIA NAPOLI SpA, di importo pari allo 0,5% del valore del servizio base del lotto a cui si partecipa. Qualora il concorrente decidesse di non procedere all'integrazione, la Stazione appaltante provvederà alla sua esclusione dalla gara e alla segnalazione all'ANAC (Determinazione ANAC n.1/2015).

Sempre in seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico – finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dalla Commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, ad A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Ponte dei Francesi 37/d (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel

Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 330/ACU/2015 SERVIZIO DI SELEZIONE, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO, PRESSO IMPIANTI ALL'UOPO AUTORIZZATI, DI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI – Lotto/i _____ (indicare quale)”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura **“BUSTA A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** e **“BUSTA B- OFFERTA ECONOMICA”**.

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N. 330/ACU/2015 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3** del bando di gara.
- d) Copia del nostro Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente firmato per accettazione;
- e) Il “Piano di Sicurezza” redatto ai sensi del D.Lgs 81/08, specifico per le attività oggetto del bando di gara. In alternativa al predetto “Piano di Sicurezza”, la ditta partecipante alla gara, ove lo ritenga opportuno, potrà presentare, debitamente compilato e firmato, il ns. modello “Piano di Sicurezza - Quadro dei Rischi e dei Pericoli”.
- f) il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link AVCP (servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si precisa che, al fine di una formulazione dell'offerta, adeguata, seria e remunerativa le imprese partecipanti alla gara, sono tenute nel loro esclusivo interesse a prendere visione dei luoghi ove potrebbero essere effettuate le operazioni di pesatura, anche allo scopo di prendere conoscenza dello stato dei luoghi (indicati nel DUVRI) e dello svolgimento delle attività ai fini della sicurezza lavoro; a tal fine si potrà contattare il dott. C. Lupoli al n. 348.8082651 o persona da questi delegata.

In caso di ATI costituita o costituenda, la visione dei luoghi dovrà essere effettuata da tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero da una sola ma solo su espressa delega da parte di quella o di quelle che non partecipano al sopralluogo. Non è necessario il rilascio di certificazione di avvenuto sopralluogo.

La **Busta "B"** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **"GARA N. 330/ACU/2015 - OFFERTA ECONOMICA"**. L'offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** e dovrà contenere il ribasso sugli importi unitari di cui al precedente art. 5, da indicare sia in cifre che in lettere, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante.

Gli importi dovranno limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima.

Ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice e tenuto conto di quanto sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, i concorrenti sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, nell'offerta economica i costi di sicurezza interni o aziendali da determinare in relazione alla propria organizzazione produttiva o al tipo di offerta formulata. Pertanto, al modello 2 (offerta economica) dovrà essere allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando l'allegato Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA".

ART.9 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per il lotto a cui si partecipa. Se si partecipa a più lotti, l'importo sarà commisurato alla somma dei valori di due lotti. L'importo della cauzione in caso di possesso della certificazione ISO può essere dimezzato. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di

presentazione dell'offerta; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la cauzione deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. Inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla Gara, produrre l'impegno di un fideiussore - ovvero di un istituto bancario o assicurativo o di un intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 - a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario della Gara. La cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la garanzia a copertura della sanzione pecuniaria prevista ai sensi degli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/06, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi previste nel precedente art. 8, "Busta A" lettere a), b) e c). L'ammontare della sanzione pecuniaria è pari allo 0,5% valore base (pari a 12 mesi) del singolo lotto a cui si partecipa (*es. per un lotto l'ammontare sarà pari ad € 1.500,00, per due lotti sarà pari ad € 3.000,00 etc.*). La suddetta sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. Qualora la cauzione venisse parzialmente escussa dalla Stazione Appaltante per il pagamento della sanzione, il concorrente ha l'obbligo di reintegrarla.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia definitiva di cui trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del CIG, del numero e dell'oggetto della gara.

ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento devono specificare le parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate. Si rammenta con Determinazione n. 4/2012, l'ANAC ha precisato che *"l'obbligo di specificazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, del Codice, deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese...."*.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti ai punti III.2.1) lett. a), c), e) ed g) oltre che al punto III.2.2 lett. a) del bando di gara.

In caso di **ATI verticale** la mandataria dovrà essere necessariamente l'Azienda che ha la disponibilità dell'impianto/i autorizzato/i a trattare i rifiuti oggetto dell'appalto secondo la vigente normativa ambientale ed in possesso dei requisiti di cui al punto III.2.3 lett. b) del bando di gara, mentre l'Azienda/e iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alle Categoria 1/4/5/9/10 con classe commisurata alle previsioni dei punti III.2.3 lett.a.1), a.2) e a.3) del bando, potrà/anno assumere il ruolo di mandante. Si precisa inoltre che:

Relativamente al requisito di cui al punto III.2.3) lett. b), nel caso in cui la mandataria sia in possesso di un impianto che abbia un'autorizzazione che non preveda l'attività di recupero/smaltimento di tutti i codici CER oggetto dell'appalto, potrà raggrupparsi con altri impianti (mandanti) che consentano l'integrazione dei requisiti.

Per il requisiti di cui al punto III.2.3 lett.a.1) esso potrà essere posseduto da tutte le imprese in possesso di impianto ma in misura maggioritaria da quella designata quale mandataria. I requisiti di cui ai punti III.2.3 lett.a.2) e a.3) del bando di gara dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso.

In caso di **ATI orizzontale** i requisiti di cui al punto III.2.1 lett. b dovranno essere posseduti da ciascun componente l'ATI. I requisiti III.2.3 lett.a.1), a.2) e a.3) dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso ma in misura maggioritaria dall'impresa designata quale mandataria.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione relative al consorziato, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) del bando di gara, esso deve essere posseduto sia dal consorzio che dal consorziato indicato in sede di offerta quale esecutore. Nelle ipotesi di indicazione di una pluralità di consorziati - esecutori si applicherà la disciplina prevista per le ATI come sopra indicata.

ART.11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 88 del D.P.R. 207/10. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione prevista il partecipante dovrà fornire debitamente sottoscritti dall'ausiliario/i:

- Modello 1 bis;
 - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- e ai soli fini di economia procedurale:
- Modello Protocollo di legalità.

Gli avvalimenti per impianti/ trasportatori / esercenti attività di bonifica sono così regolati :

- a) il proprietario o gestore dell'impianto può avvalersi esclusivamente (*) del requisito tecnico di altro impianto relativamente ai CER oggetto dell'appalto autorizzati;
- b) il trasportatore può avvalersi dell'impianto (se non costituisce con esso un raggruppamento temporaneo);
- c) l'iscritto alla categoria 9 e/o 10 potrà avvalersi dell'impianto (se non costituisce con esso un raggruppamento temporaneo).

(*) *l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali non può essere oggetto di avalimento ai sensi del comma 1 bis dell'art.49 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..*

ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 8 del presente CSA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L. 136/2010 entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione oltre che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- e) ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le

formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- d) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
- e) mancato inizio del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Nelle ipotesi in cui, per documentate e motivate ragioni, si ravvisi la necessità di dover mutare la destinazione degli impianti di recupero, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad ASIA l'eventuale nuovo elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti di cui trattasi e di produrre al più tardi 45 giorni prima dell'inizio del servizio:

- i documenti relativi al nuovo sito che dovrà essere in regola con le vigenti normative e /o abilitato dalle Autorità competenti;
- dichiarazione CCIAA resa ai sensi del DPR n. 445/2000 preferibilmente mediante nostro Modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante;

- autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- modello Protocollo di Legalità debitamente sottoscritto;
- iscrizione alla White List.

Resta in ogni caso fermo che, in caso di un eventuale cambio di impianto/i, non dovranno derivare costi aggiuntivi per ASIA né direttamente né indirettamente, con la conseguenza che il corrispettivo per le attività oggetto della presente gara rimarrà quello proposto dall'appaltatore in sede di offerta.

ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

13.1 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 è il dott. Carlo Lupoli.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto; questi avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 14. Il RP potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

13.2 -Direttore dell'esecuzione

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il sig. Antonio Attanasio.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la ditta appaltatrice ivi comprese eventuali contestazioni inerenti il servizio in argomento.

Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine il recapito del telefono, radiomobile, del fax ed e-mail.

Le comunicazioni nei confronti della ditta per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax/e-mail.

Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione di tutte le operazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative all'espletamento del servizio, procederà a formale contestazione scritta. Per tali inadempienze saranno comminate direttamente le penali previste al successivo art. 18, senza che la ditta appaltatrice possa opporvisi.

ART.15 – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio è quello risultante dagli atti di gara e cioè dai prezzi unitari di riferimento di cui al precedente art.5 del presente CSA al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario **in relazione alle quantità, per ciascun codice CER, effettivamente selezionate, prelevate, trasportate e smaltite.**

15.1 Verifiche del Direttore Esecuzione del Contratto e consuntivazione servizi

ASIA procederà alla designazione di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), il cui nominativo sarà comunicato all'appaltatore in sede di stipula del contratto, con il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento, presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti rinvenuti nella città di Napoli.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto deve assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto nel CSA, nel Disciplinare Tecnico ed in ogni altro documento di gara.

A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il giorno 10 di ciascun mese di durata dell'appalto, a partire dal mese di decorrenza, dovrà trasmettere al RUP un certificato riepilogativo dei servizi resi dall'appaltatore nel mese precedente, con l'indicazione delle quantità effettivamente recuperate. Tale certificato deve essere corredato dalla copia dei seguenti documenti che saranno consegnati dall'appaltatore e cioè:

- a) copia dei documenti di trasporto in cui deve essere indicato il peso dei rifiuti trasportati;
- b) copia del certificato di avvenuto smaltimento con l'indicazione della bolla di appartenenza;
- c) copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 (bolle ecologiche e/o FIR relativi al periodo di fatturazione).

In tale certificato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve anche attestare la regolare esecuzione dei servizi oppure segnalare le inadempienze riscontrate e le eventuali contestazioni formulate all'appaltatore. L'accertamento, in termini qualitativi e quantitativi predisposto dal DEC deve essere confermato dal Responsabile del Procedimento entro 10 giorni dalla ricezione del certificato emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il certificato, dopo essere stato confermato dal RUP, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 10 giorni dal relativo ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica espletate.

15.2 Pagamenti e Fatturazione

Il corrispettivo contrattuale sarà pagato con cadenza mensile, in base alla consuntivazione dei servizi resi nel mese di riferimento e previo accertamento da parte del DEC, confermato dal Responsabile del Procedimento delle prestazioni eseguite dall'appaltatore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento di ciascun acconto mensile sarà eseguito a 30 giorni d.f. f.m. decorrenti dalla data di completamento dell'attività di accertamento di cui al precedente punto 15.1, previa emissione di fattura da parte dell'appaltatore riportante il riferimento al certificato sopra menzionato nonché il CIG di gara obbligatorio ai fini del pagamento.

La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via Ponte dei Francesi, 37/d 80146 NAPOLI in alternativa potrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it oppure all'e-mail fatture@asianapoli.it. Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

L'ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto inoltrato ai recapiti di cui al precedente art. 14, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatrici, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

Con cadenza trimestrale l'appaltatore dovrà produrre, in allegato alla fattura, una propria autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto dandone evidenza contabile che dovrà risultare conforme alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti a prescindere dall'importo erogato.

ART.16 - REVISIONE PREZZI

Non prevista in caso di durata di 12 mesi. Nel caso di ricorso all'opzione di cui precedente art.4, a partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art.7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'indice di variazione prezzi al consumo pubblicato dall'ISTAT e precisamente:

- variazione dell'indice verificatasi nel 1° mese della 2° annualità rispetto allo stesso indice rilevato nel mese di inizio del servizio;

ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.18 – PENALI

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possano produrre ritardi nell'espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. L'ASIA applicherà penali nelle seguenti ipotesi.

Nel caso di ritardi rispetto ai termini indicati nell'allegato A – Modalità Operative, saranno applicate a carico dell'Appaltatore le seguenti penalità:

- € 200,00/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alle date indicate nella programmazione del Direttore dell'Esecuzione e fino ad un massimo di 3 giorni; a partire dal 4^o giorno, fermo restando l'applicazione delle penali, l'ASIA potrà affidare a terzi il servizio stesso ponendo a carico dell'aggiudicataria i relativi costi.
- € 50,00/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nell'Allegato A dell'invio della copia a mezzo fax/mail della quarta copia del formulario;
- € 100,00/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto all'invio del report settimanale delle attività come previsto nell'Allegato A.

Salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, ASIA potrà affidare a terzi il servizio stesso ponendo a carico dell'aggiudicataria i relativi costi.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di ricorso al subappalto, prima dell'esecuzione del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare, oltre alla documentazione richiesta dalla normativa vigente:

- a) Copia conforme dell'Autorizzazione rilasciata secondo la normativa ambientale, con indicazione del tipo di rifiuti oggetto dell'appalto per ogni trasportatore utilizzato;
- b) Copia conforme dell'Autorizzazione rilasciata secondo la normativa ambientale, con indicazione del tipo di rifiuti oggetto dell'appalto per ogni impianto smaltimento utilizzato;
- c) Copia conforme dell'Autorizzazione rilasciata secondo la normativa ambientale, per ogni impresa esercente l'attività di bonifica (categoria 9 e/o 10) utilizzata.

ART. 21 - RISOLUZIONE

21.1 Risoluzione

ASIA si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata o pec, nei seguenti casi:

- a) la **mancata assunzione del servizio** da parte dell'Impresa, alla data stabilita dall'ASIA;
- b) la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- e) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- f) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- g) si verifichi **la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale** delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- h) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** dell'impianto/i previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- i) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- k) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 e sue successive mm. e ii. per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la menzionata normativa;
- l) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e sue successive ii. e mm.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione, anche mediante semplice nota scritta, ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere

ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. Nelle ipotesi di cui alla lett. i) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

21.2 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, l'ASIA si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto di appalto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, l'ASIA provvederà a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Impresa di porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intenderà risolto di diritto. Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

21.3 Risoluzione contratto ex art. 135 e 136 del D. Lgs n. 163/2006

Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 207/2010, l'ASIA può risolvere il contratto di appalto nei casi previsti dall'art. 135 del D. Lgs n. 163/2006 recante "*risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione*" e dall'art. 136 del D. Lgs n. 163/2006 recante "*risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo*". Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 22 - PRIVACY

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari in materia di pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ART. 23 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.24 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.



ISO 9001 - Cert. n.285110

